



STATUTI INTERNI
DELL'IMP. R. ISTITUTO VENETO
DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI.



STATUTI INTERNI

DELL'IMP. REG. ISTITUTO

DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI.

STATUTI INTERNI
DELL'IMP. REG. ISTITUTO VENETO

DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI.

STATUTI INTERNI

DIRETTORE REG. ISTITUTO VENEZIANO

DI SCIENZE LETTERE ED ARTI

DALLA TIPOGRAFIA DI GIO. CECCHINI E COMP.

STATUTI INTERNI DELL' I. R. ISTITUTO

DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI.

Nelle adunanze dei giorni 24, 25, 26 e 27 Marzo 1844 l'Imp. Reg. Istituto ha discusso ed approvato gli Statuti e le Istruzioni seguenti intorno a' varii rami e casi delle sue attribuzioni, come pure per norma obbligatoria de' proprii Impiegati e Serventi secondo la facoltà ad esso concessa dall'Art. 27.º del Regolamento Organico.

I. Nomine e proposizioni per nomine.

1. Ogni qual volta abbiano a farsi nomine o proposizioni per nomine si deve darne previa notizia nell'invito all'adunanza.

2. Per le proposizioni di nomina del Vice-Presidente, del Segretario e del Vice-Segretario, ogni Membro presente all'adunanza scrive due nomi sopra una scheda. Tutti i nomi scritti si annunziano nell'ordine delle voci, e si ballottano in questo medesimo ordine: la terna si compone dei tre nomi che avranno più voti oltre la maggioranza assoluta.

3. Se dal primo squittinio non risulta la maggioranza assoluta a favore di tre nomi, si rinnova la ballottazione su tutti i nomi ai quali mancasse; se nel

secondo scrutinio torna a mancare la necessaria pluralità, si passa ad una terza ballottazione, e dove questa sia in tutto od in parte inefficace si ha ricorso ad una ballottazione di confronto fra' nomi manchevoli ancora della maggioranza assoluta, ballottandoli a due a due nello stesso bossolo e secondo l'ordine del numero di voti: ballottando cioè insieme il primo nome ed il secondo, poi quello de' due che ha minori voti col terzo, e similmente per l'ultimo che mancasse a compier la terna.

4. Nessun Membro il cui nome sia sulle schede, potrà esigere di non esser ballottato o posto nelle terne. Starà per altro in facoltà dell'Istituto concedere dispensa per riguardi speciali.

5. Per la nomina dell'Amministratore, ogni Membro scrive sopra la scheda un solo nome: tutti i nomi sono posti a' voti e rimane eletto quegli che ne ottiene un maggior numero oltre la pluralità assoluta. Se non la si avesse per alcuno, si ripete lo squittinio, e quando ancora non la si ottenga si ballottano nello stesso bossolo i due nomi che avranno ottenuto la maggioranza relativa.

6. I Membri proposti nelle terne per l'ufficio di Segretario o di Vice-Segretario dovranno avere o dichiarare che saranno per prendere, se eletti, il domicilio in Venezia. La dichiarazione dovrà farsi prima che la terna si trasmetta alla Superiorità; perchè nel caso che questa dichiarazione sia ne-

gativa, l'Istituto provveda alla sostituzione nelle successive adunanze. La dichiarazione sarà domandata per iscritto dalla Presidenza ai proposti entro tre giorni dall'adunanza, e la risposta consegnata al Protocollo entro quindici giorni: il silenzio si terrà in conto di negativa.

7. L'Amministratore è scelto fra i Membri effettivi dimoranti in Venezia.

8. Per le proposizioni di nomina del Vice-Presidente, del Segretario e del Vice-Segretario, e per la nomina dell'Amministratore devono esser presenti tre quinti almeno de' Membri effettivi.

9. Se nelle adunanze di un mese non si potessero fare queste nomine o proposizioni di nomine per mancanza del numero sovraindicato di Membri, si rimetteranno alle adunanze del mese seguente, alle quali basterà che sia presente la metà almeno dei Membri effettivi; e se anche in queste mancasse il necessario numero, si faranno in una terza adunanza alla quale basterà che siano presenti due quinti almeno dei Membri effettivi.

10. Per la nomina dei Membri onorarii, ad ogni posto vacante si fa una scheda con un solo nome: i nomi si ballottano e l'elezione risulta dal maggiore numero de' voti oltre la pluralità assoluta.

Le informazioni sui proposti si danno sempre dopo lo spoglio delle schede e innanzi ai voti segreti.

11. Se nessuno de' nomi ottiene la maggioranza as-

soluta, si ripete per una sola volta lo squittinio e se non la si ha ancora, si rimette la nomina ad altra adunanza.

12. In casi straordinarii e per riguardo a gran personaggi, la sola Presidenza in Consiglio ha facoltà di proporre all'acclamazione dell'Istituto la nomina di un Membro onorario senza schede e senza squittinio.

13. I Membri onorarii dell'I. R. Istituto Lombardo possono esser nominati Membri onorarii dell'I. R. Istituto Veneto, ed i Membri effettivi dell'Istituto Lombardo sono di diritto aggregati all'Istituto Veneto, e godono nelle adunanze di tutti i diritti dei Membri effettivi meno il diritto di voto.

14. Anche per le nominazioni dei Membri onorarii devono esser presenti tre quinti almeno dei Membri effettivi.

15. Per le proposizioni di nomine a Membri effettivi, si scrivono sulle schede due nomi, e fatto lo spoglio si leggono tutti i nomi in ordine al numero delle voci avute da ciascuno: alla lettura dei nomi ognuno dei Membri può darne informazioni; e quando, dopo replicato invito del Presidente, nessuno fa parola intorno ad un nome, esso non viene posto a' voti: lo squittinio non dev'esser interrotto da ulteriori informazioni. La terna si compone dei tre nomi che avranno un maggior numero di voti oltre la pluralità assoluta.

16. Se in una adunanza non si riesce a comporre una terna, le rispettive schede e la ballottazione si hanno per non fatte, e s'incomincia da capo nell'adunanza seguente. Se nemmeno in questa seconda adunanza non si ottiene la necessaria pluralità, si procede come all'articolo 3.^o

17. Per fare la proposta di un Membro effettivo è necessaria la presenza di tre quinti almeno dei Membri effettivi.

18. Per proposte di pensioni, i Membri onorarii ed effettivi pensionati, rimasti soli nella sala, fanno per ogni pensione da conferirsi una scheda con due nomi.

19. Non possono proporsi per la pensione che i Membri effettivi non pensionati, o gl' individui proposti a Membri effettivi con proposizioni tuttora pendenti. Alla lettura delle schede ogni Membro può esporre considerazioni relative ai proposti, e la terna si compone di que' tre, a favore de' quali risulta maggior numero di voti oltre la pluralità assoluta.

20. Se dal primo squittinio non risulta la terna, si procede come all'articolo 3.^o

21. Due terzi almeno dei Membri effettivi pensionati devono esser presenti alle proposte di pensione.

22. Nel caso che vi fossero due o più posti di Membro effettivo, e due o più pensioni da conferire si compongono tante terne quanti i posti di Membro effettivo o le pensioni vacanti: in queste però non si

potranno comprendere que' nomi che fossero primi in altre proposizioni tuttora pendenti.

23. Se resta vacante un posto di Membro effettivo con pensione, le proposizioni pel posto di Membro effettivo e per la pensione si fanno possibilmente nello stesso giorno, ed in ogni modo si devono presentare collo stesso Rapporto alla Superiorità.

24. Il numero dei Socii corrispondenti è indeterminato: di questi non più di 30 saranno trascelti tra gli abitanti delle Provincie Venete.

25. I Socii corrispondenti dell'Istituto Lombardo possono essere eletti Socii corrispondenti dell'Istituto Veneto.

26. Sarà in facoltà della Presidenza d'invitare l'Istituto a nuove nomine di Socii corrispondenti delle Provincie Venete entro il limite prescritto, e a deliberare se abbiansi a far nuove nomine di corrispondenti fuori delle Provincie Venete.

27. Per ogni caso di nomina di Socii corrispondenti delle Provincie Venete, una Commissione scelta di anno in anno, propone una lista di candidati formata sopra le note presentate di volta in volta e dietro speciale invito dai Membri effettivi.

28. Questa Commissione sarà composta del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario, del Vice-Segretario, di cinque Membri per le scienze fisiche e matematiche, e di tre per la letteratura e le scienze morali. Questi otto Membri saranno nominati

con ischede al principio dell'anno accademico e potranno essere dopo un anno riconfermati.

29. Se la Presidenza ha fatto invito per la nomina di un solo Socio corrispondente delle Provincie Venete, la lista dei candidati deve comprendere quattro nomi; se per due, cinque nomi; se per tre o più, la lista conterrà un numero di nomi doppio del numero dei posti da conferire.

30. I nomi proposti come candidati dovranno riunire a loro favore sette almeno dei voti della Commissione.

31. La Commissione leggerà di volta in volta un compendioso rapporto sui meriti dei candidati compresi nella lista.

32. Tutti i candidati da essa proposti sono ballottati e la scelta viene determinata dal maggior numero di suffragi sopra la pluralità assoluta.

33. Ove non si abbia la pluralità assoluta per nessuno de' proposti, o la si abbia soltanto per un numero minore a quello delle nomine da farsi, si rinnova lo squittinio non in quella stessa, ma in altra adunanza per intero nel primo caso, e pel compimento nel secondo. La Commissione frattanto potrà mutare la lista da prima offerta.

34. Per la nomina degli altri Socii corrispondenti della Monarchia che di altri Stati, ogni Membro effettivo può proporre alla Presidenza uno o più nomi, chiarendone con una nota in iscritto i pregi. La Com-

missione, dopo che la Segreteria avrà dato ai Membri il solito avviso, propone all' adunanza quelli che stima più meritevoli, e l'aggregazione loro risulta dalla maggioranza assoluta dei voti segreti. Soltanto in casi straordinarii e per nomi di grandissima celebrità la Presidenza potrà proporre la nomina per acclamazione.

35. Per eleggere Socii corrispondenti, dovrà essere presente la metà almeno dei Membri effettivi.

36. In qualsiasi nomina o proposizione per nomine, se fra due o più nomi, i quali abbiano già ottenuta la maggioranza assoluta, la parità de'voti si mantenga anche dopo un secondo scrutinio, si farà uno scrutinio di confronto col mezzo di schede che dovranno portare un solo nome, accordando al Presidente un doppio voto se il numero dei votanti sia esattamente divisibile pel numero dei nomi da assoggettarsi a tale scrutinio. Si ripeterà, finchè sia necessario, un così fatto confronto sopra que' nomi, pe' quali durasse la eguaglianza de' suffragi.

37. Della mancanza a' vivi di un Membro effettivo, la Segreteria ne darà avviso con lettera a stampa a tutti i Membri effettivi esponendo brevemente i meriti del defunto.

38. Per le nomine o proposizioni di Membri onorarii ed effettivi, di Socii corrispondenti, delle pensioni e delle cariche dell'Istituto, si asterranno dal votare i consanguinei od affini de'proposti fino al quarto grado inclusivamente.

39. Restando vacante un posto di Scrittore o di Servente, l'Istituto formerà la terna sopra proposizione della Presidenza, ed all'adunanza dovranno essere presenti due quinti almeno dei Membri effettivi.

II. Adunanze.

40. Una Tabella annuale dei giorni delle adunanze viene formata nella prima adunanza dell'anno accademico, e stampata e distribuita a tutti i Membri onorarii delle Province Venete, a tutti i Membri effettivi, ai Socii corrispondenti delle Province Venete ed alle persone ragguardevoli della Città di Venezia.

41. Potrà per altro la Presidenza per gravi motivi fissare per le adunanze ordinarie altri giorni diversi da quelli segnati nella Tabella.

42. Per tutte le adunanze ordinarie e straordinarie, viene inoltre fatto invito dalla Segreteria a tutti i Membri effettivi ed agli onorarii residenti in Venezia od in altri luoghi vicini, con lettera messa alla posta o distribuita cinque giorni prima.

43. In questa lettera s'indicano le letture e gli affari delle prossime adunanze. Si potranno per altro fare altre letture, e trattare di qualsiasi altro affare sopravvenuto, meno che di nomine o di mutazioni agli Statuti; ma dovrà la Segreteria manifestare nell'adunanza le cagioni della intralasciata partecipazione.

44. I Socii corrispondenti di Venezia e di altri luoghi vicini sono anch' essi invitati alle adunanze con lettera che annunzia le letture da farsi nelle medesime.

45. Nelle stanze dell' Istituto viene esposta due giorni prima una Tabella che indica l' ora delle adunanze e gli argomenti delle letture.

46. Gli amatori delle scienze e delle lettere potranno intervenire alle adunanze quando siano fatti conoscere alla Presidenza da un Membro onorario od effettivo.

47. La Presidenza determina l' ordine delle letture, delle comunicazioni e di ogni altro oggetto da trattarsi nelle adunanze, e per procurare la varietà può non avere riguardo all' ordine con cui i Membri si sono iscritti per la lettura od hanno depositato i loro manoscritti al Protocollo.

48. Ogni Membro ha facoltà di fare all' adunanza una proposizione, ma la Presidenza può stabilire che sia presa in esame soltanto nelle adunanze seguenti.

49. Tutti i Membri effettivi saranno invitati dalla Segreteria ad indicare al principio di ogni anno in qual mese intendano di leggere all' Istituto. Essi dovranno inoltre comunicare quindici giorni prima della lettura il titolo della memoria.

50. Un invito a leggere memorie ed a fare comunicazioni è pure al principio dell' anno mandato dalla Segreteria a tutti i Socii corrispondenti delle Provincie Venete.

51. Le Memorie devono essere presentate prima della lettura e depositate subito dopo presso la Segreteria che le custodirà diligentemente.

52. Gli autori potranno per altro procurarsi copia dei loro manoscritti per farvi quelle correzioni che trovassero opportune.

53. Pei manoscritti di Memorie che non fossero dei Membri effettivi o dei Socii corrispondenti si seguiranno le prescrizioni dell'articolo 8.^o del Regolamento Interno.

54. I Membri dell'Istituto ed i Socii corrispondenti possono fare nelle adunanze comunicazioni scritte e verbali.

55. Si faranno anche Rapporti sopra le nuove opere a stampa il cui contenuto potesse essere di particolare importanza, e la Presidenza incaricherà di questi Rapporti i Membri effettivi.

56. I doni fatti all'Istituto si annunziano nelle adunanze ordinarie; la Segreteria scrive ringraziamenti ai donatori quando non siano Membri effettivi.

57. È demandato alla Presidenza d'invigilare su quanto, riguardo ai Membri pensionati è prescritto dagli articoli 5.^o e 22.^o del Regolamento Interno, ed essa ne farà secondo il caso rapporto al Governo, o consulterà l'Istituto.

58. Le adunanze si distinguono in adunanze pubbliche o solenni, in adunanze private, ed in adunanze segrete.

59. Nelle adunanze solenni si fanno le letture e le distribuzioni de' premii prescritte dai Regolamenti.

Per queste adunanze si dispensa quel numero di viglietti che la Presidenza stima opportuno.

60. Nelle adunanze private si fanno letture di memorie, comunicazioni scientifiche e letterarie, e rapporti sulle opere a stampa. A queste possono essere ammessi gli amatori delle scienze e delle lettere.

61. Nelle adunanze segrete si trattano gli affari interni dell' Istituto e vi possono assistere soltanto i Socii corrispondenti.

62. Se però nelle adunanze segrete si trattasse di nomine, i Socii corrispondenti non potranno trovarsi presenti: e se di pensioni, non potranno essere presenti nemmeno i Membri effettivi non pensionati.

63. Di ogni adunanza privata e di ogni adunanza segreta si tiene disgiunto Atto Verbale da leggersi nelle adunanze rispettivamente private o segrete del mese seguente. I Socii corrispondenti non possono essere presenti alla lettura di un verbale che tratti di nomine.

64. Le mutazioni od aggiunte agli Atti Verballi devono chiedersi dai Membri subito dopo finita la lettura dell' Atto, e in caso di disparità di opinione coi Segretarii, l' Istituto decide se l'aggiunta o la mutazione debba essere ammessa.

65. Gli Atti Verballi delle adunanze si sottoscri-

vono dal Presidente e dal Segretario, e sono poi ricopiati in un libro.

66. Le discussioni su tutti gli oggetti trattati nelle adunanze sono regolate dal Presidente.

67. Il Presidente concede la parola in ordine alle domande che gliene son fatte, e nessuno può interrompere chi l'avesse dal Presidente ottenuta.

68. La discussione si farà con ordinato avvicendamento delle opinioni, con tranquillità, con mitezza, non deviando mai dall'argomento e dalle sue connessioni scientifiche.

69. Il Presidente in caso di prolungata discussione consulta l'Istituto per decidere se questa debba essere o continuata in quel giorno o rimessa ad altra adunanza, o tralasciata.

70. In casi particolari, e in ogni caso in cui fosse negletta la scrupolosa osservanza dell'ordine prescritto, potrà il Presidente di sua propria autorità troncare una discussione.

71. I Socii corrispondenti possono chiedere la parola nelle discussioni scientifiche, ma non hanno voto.

72. Gli estranei all'Istituto ammessi a leggere conformemente all'art. 8.º del Regolamento Interno possono ottenere dal Presidente la parola sopra il solo argomento cui si riferisce il loro scritto.

73. La Segreteria pubblica nella Gazzetta Privilegiata un breve annunzio delle memorie lette e delle

comunicazioni importanti. Della importanza sarà giudizio la Presidenza in unione ad altri Membri scelti da essa subito dopo l'adunanza. Di tutte le altre comunicazioni si fa cenno soltanto nell'Atto Verbale.

74. Mancando in un'adunanza il Presidente e Vice-Presidente, i Membri effettivi sono chiamati a farne le veci secondo il rango.

75. I dotti stranieri di molta celebrità che si trovassero presenti all'adunanza potranno dalla Presidenza essere invitati a sedere fra i Membri effettivi, e sarà concesso ai medesimi di fare letture o comunicazioni senza le formalità prescritte dall'art. 8.º del Regolamento Interno.

76. Nelle adunanze, i Membri effettivi prendono posto a lato della Presidenza e dei Membri Onorarii senza alcun riguardo all'anzianità.

III. Commissioni e Rapporti.

77. I Membri di una Commissione dovranno entro un conveniente periodo di tempo presentare un rapporto in iscritto sull'argomento demandato al loro esame.

78. Un solo di essi sarà il Relatore, ma il Rapporto dev'essere firmato da tutti, ed esprimere le opinioni di ciascun Membro quando fossero diverse.

79. La Presidenza determina per quali affari od esami abbiasi a nominare una o più Commissioni. In

ciascun caso l'Istituto delibera se riservi al corpo o demandi alla Presidenza la nomina, e se questa debba o no rimanere segreta. Spetta secondo l'accennata distinzione o all'Istituto od alla Presidenza determinare in ciascun affare od esame il numero dei Commissarii. Quando l'Istituto riserva a sè stesso la nomina delle Commissioni, la scelta si fa a schede segrete ed a pluralità relativa di voci.

80. La Segreteria porge avviso in iscritto ai Membri eletti per una Commissione, anche s'erano presenti alla nomina.

81. L'Istituto non è obbligato a dar giudizio di opere stampate o di nuovi trovati o scoperte presentate fuori del concorso ai premii d'Industria, se non nel caso in cui ne venga chiesto dal Governo. Per le opere manoscritte è determinato dall'art. 13.º del Regolamento Interno.

82. I Socii corrispondenti possono essere chiamati ad entrare nelle Commissioni, a far rapporti, studii ec. in compagnia dei Membri; però i Socii corrispondenti hanno voto solamente nelle deliberazioni della Commissione cui appartengono e non mai in quelle dell'Istituto.

83. Per meglio fondare i loro esami e giudizi possono i Commissarii coll'approvazione del Presidente chieder la cooperazione di periti estranei al Corpo. In tal caso l'opinione di questi dev'essere indicata nel Rapporto.

IV. Premii d' industria.

84. Negli anni in cui deve farsi la distribuzione dei premii d'industria, l'Istituto nomina nelle adunanze del mese di marzo cinque Membri, i quali in unione ai quattro che compongono la Presidenza in Consiglio, destinano per ciascuno degli oggetti presentati al concorso una Commissione speciale di esame. In queste elezioni si avrà riguardo agli studii coltivati da ciascun Membro, ed al luogo del suo domicilio per agevolare l'esame degli oggetti e le reciproche intelligenze.

85. Se però qualche oggetto sembrasse manifestamente indegno di essere preso in considerazione sarà sospesa la nomina della Commissione speciale, e partecipato il caso all'Istituto.

86. Se i Membri incaricati della nomina delle Commissioni speciali non potessero accordarsi fra loro useranno la votazione segreta.

87. A mano a mano che gli oggetti sono presentati dai concorrenti, e nominate le Commissioni speciali di esame, la Segreteria fa distribuire a tutti i Membri effettivi una lista in cui sono indicati gli oggetti ed i nomi dei Commissarii eletti per l'esame.

88. Se alcuno fra gli eletti avesse qualche valido motivo per non accettare, deve farlo conoscere subito alla Presidenza, acciocchè gli possa essere tosto surrogato altro Commissario; chi non reclama sarà tenuto per assenziente.

89. Il primo dei Commissarii nominati nella lista sarà di regola il relatore: potranno però i Membri di una Commissione cedersi l'uno all'altro questo incarico.

90. Se le Commissioni che devono recarsi per le loro ispezioni in luoghi distanti avessero bisogno di mezzi di trasporto, ne faranno cenno all'Ufficio il quale vi provvederà di concerto coi concorrenti.

91. Non si ammetterà al concorso alcun oggetto già premiato altra volta in Milano od in Venezia, che nel caso di evidente notabile miglioramento o quando l'Istituto se ne sia fatta riserva in un precedente giudizio.

92. Qualora sia prodotto alcun oggetto che abbia già cimentato altro concorso in Milano, saranno chiesti gli Atti relativi a quell'Istituto, e la Commissione speciale ne terrà conto nel suo rapporto.

93. In caso di concorso per macchine complicate non basta presentare il disegno, ma è necessario il modello.

94. L'assenza di uno o più Membri dalle Commissioni speciali non impedisce agli altri di applicarsi ai relativi esami. Il rapporto però da leggersi al Corpo dovrà essere firmato dalla pluralità della Commissione.

95. I Commissarii si daranno premura perchè tutti i rapporti siano in pronto per la lettura nella prima quindicina di Maggio.

96. Nel detto mese si terranno tante adunanze

quante occorranza per la lettura dei rapporti e per le susseguenti ballottazioni. L'ordine delle letture sarà stabilito dalla Presidenza.

97. Ritenuto pei Membri pensionati l'obbligo d'intervenire a queste adunanze, si farà speciale raccomandazione anche agli altri Membri effettivi di non mancarvi, affinchè l'Istituto possa in tempo e più agevolmente dar compimento ai giudizi.

98. Nessuno degli oggetti presentati al concorso, ad eccezione di quelli pei quali fosse determinata l'esclusione, potrà essere sottratto alla pubblica esposizione; ma dovranno tutti rimanervi per servir di riscontro al giudizio pronunziato.

99. Se alcuno dei premiati con medaglia sia d'oro, sia d'argento rinuncia per qualsivoglia motivo al premio aggiudicatogli, non si fa nuovo scrutinio o nuova promozione fra i concorrenti, ma la medaglia si tiene in serbo pel susseguente concorso.

100. La Commissione composta come all'articolo 84.º avrà anche l'incarico di decidere sull'ammissibilità degli oggetti presentati per la sola esposizione e di dirigere la loro distribuzione nelle sale. Questi oggetti esposti non saranno corredati da alcun distintivo, laddove quelli la cui esposizione fosse stata ordinata dall'Istituto, avranno a fianco una leggenda indicante tale giudizio.

101. I Socii corrispondenti, qualora non siano essi medesimi concorrenti ai premii d'industria, pos-

sono essere chiamati a far parte delle Commissioni speciali, ma la pluralità di ogni Commissione dovrà essere composta di Membri effettivi.

V. Quesito scientifico.

102. Per la scelta del Quesito scientifico che l'Istituto deve proporre ogni due anni giusta l'art. 4.^o del Regolamento Organico, si decide prima in una adunanza a qual parte dello scibile debba il Quesito appartenere. Poscia i Membri sono invitati a proporre Programmi, e potranno presentarne anche i Corrispondenti.

103. I Programmi presentati sono presi in esame da una Commissione nominata dall'Istituto e la scelta del Programma si fa a pluralità assoluta e relativa di voti sopra quelli che la Commissione avrà giudicati migliori, e da doversi mettere in ballottazione. La Commissione per altro nel suo Rapporto farà opportuno cenno di tutti.

104. Ai Quesiti scientifici si potrà rispondere nelle cinque lingue italiana, latina, tedesca, francese ed inglese.

105. Prima che spiri il termine della presentazione al concorso delle memorie, l'Istituto fa a schede segrete ed a pluralità relativa di voci la scelta di tre, cinque o sette Commissarii i quali prenderanno in esame tutte le Memorie presentate in risposta al pro-

gramma, ne faranno un diligente sunto, e proporranno all'Istituto se, ed a quale o quali di esse possa essere aggiudicato il premio. Poscia avrà luogo, se occorre, la discussione e finalmente si passerà ai voti segreti sulle proposte della Commissione e su quelle che fossero fatte da altri Membri.

VI. Memorie, Atti, ed altre pubblicazioni.

106. In adempimento dell'art. 6.^o del Regolamento Organico l'Istituto pubblicherà ogni biennio una Raccolta delle proprie Memorie e de' proprii Atti.

107. Questa Raccolta sarà formata di due parti distinte, la prima intitolata *Memorie*, la seconda intitolata *Atti delle Adunanze* dell' I. R. Istituto.

108. Ogni Memoria letta nelle adunanze o presentata dai Membri effettivi per essere inserita per esteso nella prima parte della Raccolta, sarà assoggettata all'esame di una Commissione speciale segreta la quale giudica se questa memoria vi debba essere compresa.

109. Questa Commissione segreta sarà composta di tre Membri effettivi, escluso l'Autore, e sarà nominata dall'Istituto a schede segrete ed a pluralità relativa di voci in un'adunanza segreta susseguente alla lettura della Memoria.

110. Delle Memorie presentate soltanto per la

stampa, e che l'Autore non trovasse opportuno di leggere per intero alle adunanze, se ne dovrà leggere un'estratto prima che sia nominata la Commissione.

111. Ogni scheda dovrà portare tre nomi ed indicare per quale Memoria sianò eletti i tre Commissarii.

112. La Presidenza in Consiglio fa lo spoglio delle schede e manda successivamente a ciascuno dei tre Commissarii nominati la Memoria da esaminarsi. In caso di parità di suffragi, la Presidenza nomina i mancanti Commissarii fra quelli che hanno ottenuto maggiori voci.

113. Nessuno dei Membri effettivi che risultasse nominato può esimersi da questo incarico; ma tutti dovranno adempierlo entro un conveniente periodo di tempo, che potrà anche essere determinato dalla Presidenza secondo l'estensione ed il soggetto della Memoria.

114. Ogni Commissario deve mandare alla Presidenza un Rapporto in iscritto nel quale dichiarar;

a, o che la Memoria può essere inserita per esteso nella prima parte della Raccolta a stampa dell'Istituto.

b, o che può essere inserita per esteso in detta prima parte, ma che sono necessari alcuni cangiamenti ch'egli dovrà indicare e svolgere diligentemente nel suo Rapporto.

c, o che la Memoria non può essere stampata per esteso.

115. Ogni Rapporto nel secondo e nel terzo caso dev' essere motivato.

116. Terminato l'esame della Memoria, deve risultare uno dei seguenti casi;

I. che due o tutti e tre i Commissarii giudichino la Memoria meritevole di essere stampata per esteso senza alcun cambiamento.

II. che due o tutti e tre i Commissarii non la giudichino meritevole di essere stampata per esteso.

III. che due Commissarii giudichino la Memoria meritevole di essere stampata per esteso proponendo uno solo di loro qualche mutamento; o proponendo ambedue gli stessi cambiamenti, oppure cambiamenti diversi; ed il terzo non ne ammetta la stampa per esteso.

IV. che i tre Commissarii giudichino la Memoria meritevole di essere stampata per esteso, ma che siano proposti cambiamenti o da uno o da più di essi; e se da più, o i medesimi cambiamenti, ovvero cambiamenti diversi.

117. Nel primo dei quattro casi, la Memoria si stampa per esteso, cioè nella prima parte della Raccolta, e la Presidenza ne dà avviso all' Autore.

118. Nel secondo caso, la Memoria non viene compresa nella prima parte della Raccolta e la Presidenza ne dà segreto avviso all'Autore, comunicandogliene, s'egli ne fa domanda, i motivi.

119. Nel terzo caso, sono comunicati all' Autore i

cambiamenti proposti, e se anche richiesti da un solo Commissario egli è in obbligo di effettuarli.

120. Nel quarto caso i cambiamenti proposti dai Commissarii sono comunicati all'Autore, e la stampa per esteso si verifica qualora egli abbia effettuati i cambiamenti richiesti dal giudizio concorde di due o più Commissarii.

121. Allorquando l'Autore spontaneamente o dietro proposta di un solo Commissario, si nel terzo che nel quarto caso, operasse nella propria Memoria un cambiamento essenziale, potrà la Presidenza assoggettarla di nuovo all'esame dei Commissarii, o consultarli sul proposto cambiamento.

122. I giudizi delle Commissioni sono inappellabili, ed ogni Membro è obbligato ad assoggettarvisi.

123. Ogni Membro effettivo quando legge una Memoria deve dichiarare per iscritto ed in margine della Memoria medesima se intende o nò che sia stampata per esteso nella prima parte della Raccolta dell'Istituto. In caso negativo la Memoria non viene assoggettata all'esame della Commissione segreta, e non si terrà per soddisfatto l'obbligo imposto dall'articolo 22.^o del Regolamento Interno. Ma quando un Membro pensionato abbia presentato almeno ogni due anni un suo scritto da essere inserito nella Raccolta delle Memorie s'intenderà che abbia soddisfatto a quest'obbligo.

124. Tutte le Memorie, la cui stampa per esteso

viene approvata dalle Commissioni segrete, formano la prima parte delle pubblicazioni dell'Istituto che ha per titolo: *Memorie dell' I. R. Istituto Veneto.*

125. Le altre Memorie che per giudizio delle Commissioni segrete non devono essere pubblicate per esteso, o che per domanda espressa degli Autori non sono assoggettate al giudizio delle Commissioni, vengono pubblicate per estratto più o meno lungo nella seconda parte che ha per titolo: *Atti delle Adunanze dell' I. R. Istituto.* In questa seconda parte si comprenderanno altresì gli estratti delle Memorie riservate per la prima parte della Raccolta, le Memorie premiate, le notizie letterarie o scientifiche comunicate all'Istituto, le corrispondenze, i doni, i rapporti, i programmi, i cambiamenti delle persone componenti l'Istituto, i cenni biografici sui Membri defunti, lo stato delle Collezioni scientifiche e del successivo incremento delle medesime, i cenni sulle nuove scoperte od invenzioni, e in generale l'esposizione di tutti i lavori dell'Istituto, nell'ordine medesimo con cui furono eseguiti.

126. Degli oggetti trattati nelle adunanze segrete dell'Istituto si faranno negli Atti que' soli cenni che possano importare al pubblico.

127. Agli Atti delle adunanze potrà essere unita un' Appendice di materiali per servire alla illustrazione topografica, statistica e fisica delle Provincie Venete.

128. Gli Atti si pubblicano ogni quattro mesi almeno: il Volume delle Memorie ogni biennio.

129. La Segreteria dell'Istituto è incaricata della pubblicazione delle Memorie e della compilazione e pubblicazione degli Atti delle adunanze secondo le prescrizioni sopra indicate.

130. L'ordinamento delle Memorie nei volumi è lasciato al giudizio della Presidenza, ma in fine di ogni Memoria sarà indicato in qual giorno fu letta o presentata all'Istituto.

131. Ogni tre mesi la Presidenza fa conoscere all'Istituto lo stato delle pubblicazioni, e degli esami intrapresi dalle Commissioni.

132. Le Memorie e Note lette nelle Adunanze restano in proprietà dell'Istituto che se ne vale nelle sue pubblicazioni a meno che l'Autore prima di leggere un suo lavoro non chiegga per iscritto e gli sia concesso di farne altro uso. Sarà poi libera agli Autori la stampa delle Memorie che per giudizio delle Commissioni vengono pubblicate per estratto; e la ristampa di quelle pubblicate per esteso, dopo che saranno usciti in luce i rispettivi volumi.

133. Nessun Membro o Socio corrispoudente potrà mettere in fronte ad un proprio lavoro ch'esso fu letto dinanzi l'I. R. Istituto se prima non ne abbia ottenuto l'assenso dal Corpo.

134. In fronte ad ogni Volume delle Memorie sarà indicato che ogni Autore è particolarmente ri-

Conto preventivo pegli acquisti dei modelli, dei disegni e delle macchine, e ne dirige al caso l'esecuzione.

148. Compila articoli ed istruzioni sull' uso delle macchine, sui nuòvi processi, ed altro per maggior vantaggio degli artigiani e dei manifattori.

149. Il Gabinetto Tecnologico resterà aperto nei giorni ed ore che per ogni stagione saranno determinati dalla Commissione ed indicati in una Tabella.

150. Uno degli Scrittori dell'Istituto si adoprerà a dimostrare le macchine, i modelli ed i disegni a chi si presenterà per vederli.

151. Una Commissione triennale di cinque Membri, oltre ai quattro che compongono la Presidenza in Consiglio, ha l'ispezione delle Raccolte naturali che va formando l'Istituto.

152. Queste Raccolte devono principalmente contenere i prodotti naturali delle Provincie Venete, e tutti quelli in particolare che sono impiegati nel Commercio e nelle Arti.

153. I detti prodotti saranno esposti tanto nel loro stato naturale, quanto foggiate e trasformati variamente dall' Industria.

154. Le Raccolte naturali delle Provincie Venete dovranno inoltre ordinatamente comprendere quanto può giovare alla illustrazione di ogni Provincia nelle varie parti delle scienze naturali.

155. Uno degli Scrittori sarà incaricato di una speciale vigilanza su queste Raccolte.

156. La Commissione al principio di ogni anno propone all' Istituto come debba essere erogata la somma che sarà compresa nel Conto preventivo per la custodia ed incremento delle Raccolte naturali.

157. Per l'uso delle macchine e degli strumenti nelle stanze in cui sono, abbisogna il consenso di alcuno dei componenti il Consiglio: all'uso esterno, è necessario l'assenso della Commissione.

158. Per impiegare qualche somma di denaro, oltre il fondo speciale assegnato nel Conto preventivo, per esperienze fisiche o tecnologiche o per provare il modo di adoperare una macchina, è necessario l'assenso dell' Istituto.

159. Lo studio speciale e prolungato delle Raccolte di prodotti naturali o di alcuno degli oggetti appartenenti alle medesime può concedersi dalla Presidenza ai cultori delle Scienze fisiche.

160. Nelle ore in cui rimane aperto l'Ufficio possono essere ammessi a valersi dei libri e giornali gli amatori delle Lettere e delle Scienze estranei all' Istituto che sono presentati da un Membro, e dalla Segreteria registrati in apposito libro, sotto l'osservanza per altro delle particolari discipline che saranno poste dalla Presidenza.

161. Una Commissione triennale di nove Membri intende a raccogliere materiali per la Descrizione topografica, idraulica, fisica, statistica, agraria e medica delle Provincie Venete.

162. Una Commissione triennale di nove Membri si adopera a raccogliere materiali risguardanti la lingua e la letteratura italiana per arricchire specialmente di nuove voci il Dizionario, o per fissarne il vero significato.

163. Una Commissione triennale di cinque Membri ha cura di raccogliere materiali concernenti le antichità, la storia e gli studii di erudizione per ciò specialmente che tiene alle Provincie Venete ed alla Storia Veneta.

164. Ciascuna di queste tre Commissioni elegge fra' proprii membri un Presidente ed un Relatore.

165. Tutte poi le sopradette Commissioni devono nei primi due mesi di ogni anno esporre in un Rapporto scritto lo stato dei lavori e delle ricerche rispettive e l'incremento o la migliore disposizione data alle Raccolte.

166. I Membri di tutte le sovraindicate Commissioni sono eletti con ischede a pluralità relativa di voci, e possono essere riconfermati.

167. Per le deliberazioni delle dette Commissioni è necessaria la pluralità assoluta in relazione al numero totale dei membri componenti le medesime anche se non fossero tutti presenti. Perciò abbisogneranno cinque voti almeno per quelle che si compongono di nove membri, e tre voti per quelle composte di cinque membri.

VIII. Ufficio ed Amministrazione.

168. Di tutti i libri, macchine od altri oggetti di proprietà dell' Istituto saranno tenuti esatti Cataloghi progressivi. Su tutti i libri od oggetti, s'è possibile, sarà posto un numero ed improntate le parole, *I. R. Istituto Veneto*.

169. Si terrà un Inventario di tutti gli Atti e Carte contenute nell' Archivio dell' Istituto in corrispondenza dei Protocolli d'Ufficio.

170. Vi sarà un Registro di tutti gli oggetti di Cancelleria e stampa acquistati per l'Istituto, nel quale uno degli Scrittori terrà esatta nota del consumo che ne vien fatto.

171. Di tutte le pubblicazioni fatte dall' Istituto per essere o distribuite o vendute, sarà tenuto dagli Scrittori un Registro in cui per ogni pubblicazione sia indicato il numero di copie stampate e i nomi delle persone cui le copie furono distribuite o vendute; si dovrà da questo Registro ad ogni momento conoscere quante copie rimangano nel deposito.

172. Uno degli Scrittori sarà incaricato della vendita delle Memorie e degli Atti dell' Istituto alle condizioni che saranno dal Consiglio di Amministrazione determinate.

173. La Presidenza è autorizzata a proporre ed effettuare cambii con altre Accademie od editori di opere periodiche dei libri rispettivamente pubblicati.

174. Il Consiglio di Amministrazione composto come prescrive l'art. 19.º del Regolamento Organico tratta gli affari economici dell'Istituto.

175. Alla fine di ogni anno viene dal Consiglio compilato e presentato all'Istituto per l'approvazione un Conto preventivo di tutte le spese ordinarie e straordinarie da farsi l'anno seguente. Questo Conto si compila dal Consiglio di Amministrazione dopo sentite le Commissioni di cui agli articoli 138, 146, 151. In esso deve essere indicata la somma da spendersi per ciascun degli oggetti compresi nell'articolo 36.º del Regolamento Interno, e per l'incremento delle singole Raccolte. Vi sarà poi aggiunta una determinata somma per le spese imprevedute.

176. Tutte le spese calcolate nel Conto preventivo possono esser fatte dal Consiglio.

177. Nessuna spesa importante che ecceda il fondo destinato alle spese imprevedute e non fosse della massima urgenza può essere fatta dal Consiglio senza l'autorizzazione dell'Istituto.

178. Il denaro dell'Istituto sarà custodito in uno scrigno a tre chiavi collocato nelle stanze dell'Istituto. Queste tre chiavi saranno tenute da tre Membri del Consiglio di Amministrazione dimoranti in Venezia.

179. Tutte le spese, tranne le minute, saranno pagate con Mandati sottoscritti dal Presidente o dal Vice-Presidente, e da due altri Membri del Consiglio d'Am-

ministrazione; e il pagamento si effettuerà da quello dei Membri del detto Consiglio che farà l'ufficio di Cassiere.

180. Il Segretario tiene un Giornale delle riscossioni e delle spese e conserva polizze e ricevute.

181. Ogni anno subito dopo il novembre, il Consiglio d'Amministrazione compila i conti dell'anno Camerale precedente, i quali sono portati a notizia dell'Istituto e poscia rassegnati all'I. R. Governo.

182. Il Consiglio della Presidenza e quello di Amministrazione si convocano di regola in Venezia. Per le deliberazioni è necessaria la pluralità assoluta salvo il diritto concesso al Presidente dall'articolo 24.º del Regolamento Interno.

183. Le lettere o pieghi dei Membri e dei Socii corrispondenti devono essere sempre indirizzati all'Ufficio in Venezia anche se il Presidente od il Vice-Presidente risiedessero altrove.

184. La Segreteria farà pervenire franchi di porto i libri, i pieghi, le lettere che dovranno spedirsi d'Ufficio ai Membri dell'Istituto, ed ai Socii corrispondenti residenti fuori di Venezia.

185. Uno degli Scrittori ha l'incarico particolare del Protocollo d'Ufficio, del ricevimento, copia e spedizione degli atti, della distribuzione e custodia dei medesimi nell'Archivio.

186. Ambedue poi gli Scrittori sono incaricati della custodia della Biblioteca, delle Macchine, e

di tutte le altre Raccolte. Dovranno tenere gl' inventarii di tutto ciò che appartiene all' Istituto ed in particolare dei libri, macchine, oggetti naturali, mobili ec.; registrare nel catalogo e far improntare del marchio i libri acquistati o mandati in dono, e coadiuvare la Segreteria nella pubblicazione delle Memorie ed Atti dell' Istituto per tutto ciò che concerne la stampa. Si adopereranno inoltre nel mostrare al Pubblico in giorni ed ore determinate le Raccolte tecnologiche e naturali.

187. La Presidenza col mezzo della Segreteria determina di tempo in tempo quali delle sopradette od altre incumbenze spettino in particolare ad uno o all' altro degli Scrittori; dovranno però in caso di bisogno giovarsi di reciproco aiuto.

188. Essi non potranno rimanere assenti nelle ore di Ufficio senza il permesso del Segretario o del Vice-Segretario. Se l' assenza dovesse prolungarsi oltre un giorno dovranno farne la domanda in iscritto.

189. I due Serventi devono alternativamente trovarsi la mattina innanzi le ore dieci all' abitazione del Segretario per le comunicazioni d' Ufficio.

190. Il Bidello si condurrà ogni giorno all' Ufficio Postale per prendere le lettere indirizzate all' Istituto.

191. L'Orario d' Ufficio nei mesi delle adunanze sarà per gli Scrittori ed i Serventi dalle ore 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane nei giorni non festi-

vi, e dal mezzogiorno alle ore 2 pomerid. nei giorni festivi.

192. Nei due mesi di settembre ed ottobre l'Orario sarà dalle ore 11 alle ore 2 pomerid. nei soli giorni non festivi.

193. Gli Scrittori e Serventi hanno l'obbligo di trovarsi nelle stanze di Ufficio quando si tiene adunanza.

194. Il Protocollo d'Ufficio sarà aperto nei soli giorni non festivi dal mezzogiorno alle 3 pomeridiane.

Riforme od aggiunte agli Statuti interni.

195. Le mutazioni od aggiunte ai presenti Statuti interni per essere sottomesse alle deliberazioni dell'Istituto dovranno essere proposte o dalla Presidenza, o da tre Membri effettivi in iscritto.

196. Esse saranno indicate per esteso nella lettera d'invito alle adunanze, e non potranno essere ammesse se la metà almeno dei Membri effettivi non si trovi presente alla deliberazione.

Coll'approvazione di questi Statuti cessano tutte le deliberazioni provvisorie emesse prima d'ora dall'Istituto in relazione all'articolo 27.º del Regolamento Organico.

Venezia 27 Marzo 1844.

Per copia conforme
L. PASINI Segretario.

